



NOTA INFORMATIVA – COVID-19 “CORONAVIRUS”

L’INPS, con le circolari nn. 44 e 45 del 2020, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine alla fruizione dei congedi parentali previsti dal d.l. n. 18/2020 e del c.d. bonus baby-sitting previsto nella medesima disposizione.

CONGEDI PER I GENITORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo di congedo è **frazionabile** ma solo **per giornate intere**, non in modalità oraria.

Viene confermato che il congedo COVID-19 retribuito comporta una tutela maggiore rispetto a quella del normale congedo parentale (indennità pari al 50% in luogo del 30%; non c’è necessità di particolari condizioni reddituali o anagrafiche).

È inoltre prevista la **cumulabilità** tra i due istituti: è **consentita la fruizione del congedo COVID 19 retribuito** anche in caso di **raggiungimento dei limiti individuali e di coppia** previsti dalla specifica normativa sul **congedo parentale**.

Le **modalità di richiesta** della prestazione:

- **ordinaria** il beneficiario deve presentare l’istanza al datore di lavoro e all’INPS utilizzando la normale procedura per richiesta di congedi parentali;
- **solo per i genitori che già abbiano esaurito i giorni di congedo parentale** l’istanza viene presentata al datore di lavoro; successivamente, una volta adeguate le procedure presenti nel sito, verrà presentata all’INPS, anche per periodi precedenti alla data di presentazione ma successivi al 5 marzo;
- **i lavoratori che abbiano già presentato e stiano già usufruendo di congedo parentale** non devono presentare una nuova domanda specifica COVID-19 perché i giorni fruiti dal 5 marzo siano considerati come congedo COVID-19;
- **per il congedo COVID-19 non retribuito** la domanda di congedo viene presentata esclusivamente al datore di lavoro.

Modalità di **pagamento dell’indennità**: verrà anticipata dal datore di lavoro. Anche per i giorni fruiti dopo il 5 marzo e computati come congedo COVID-19 (nei limiti dei 15 gg di spettanza) dev’essere anticipata un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Rimangono fermi i casi di pagamento diretto.

Le **condizioni per la fruibilità del congedo COVID-19** (non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore) saranno autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

Adempimenti a carico del datore di lavoro: comunicazione all’INPS delle giornate di congedo fruito attraverso il flusso UniEmens. Per i giorni già fruiti dal 5 marzo necessità di compilare i flussi di denuncia con i codici evento e conguaglio specificati nel punto 8 della circolare 45/2020..

CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE ACCERTATA

Modalità di richiesta della prestazione:

- lavoratore che sia già stato **autorizzato al prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con D.P.C.M. del 4 marzo 2020** non è tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del congedo in argomento;
- **in assenza di un provvedimento autorizzativo in corso di validità** il lavoratore deve presentare domanda all'INPS di congedo ordinario per le , anche per periodi antecedenti alla data della domanda ma successivi al 5 marzo.

Modalità di **pagamento dell'indennità**: verrà anticipata dal datore di lavoro. Anche per i giorni fruiti dopo il 5 marzo e computati come congedo COVID-19 (nei limiti in cui la prestazione spetti) dev'essere anticipata un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Rimangono fermi i casi di pagamento diretto.

Il congedo COVID 19 è **cumulabile** con i permessi retribuiti l. n. 104/1992 così come rideterminati dal d.l. n. 18/2020, con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo

Le **condizioni per la fruibilità del congedo COVID-19** (non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa; non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore; sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992; il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19) saranno **autocertificate** dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

BONUS BABY-SITTING

In caso di presenza nel nucleo familiare di una **pluralità di figli minori di dodici anni** è prevista la possibilità di percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suo importo complessivo massimo: in tal caso si dovrà indicare un importo parziale per ciascun minore (esempio: con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all'INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell'importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Il genitore richiedente deve **autodichiarare** la presenza/assenza dell'altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore

Il **limite di età imposto dalla norma** (12 anni) viene considerato alla data del 5 marzo 2020, anche laddove i minori, alla data di presentazione della domanda, abbiano già compiuto i 12 anni.

Modalità di presentazione della domanda:

- 1) applicazione web
- 2) contact center integrato
- 3) patronati

Genitori non facenti parte dello stesso nucleo familiare: si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI EX L. N. 104/1992

Modalità di richiesta della prestazione:

- lavoratore nei confronti del quale sia già stato **emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile**, non è tenuto a presentare una nuova domanda;
- **in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità** presentazione di domanda ordinaria. In questo caso il provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, la fruizione dei quali, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire solo successivamente alla data della domanda.

Modalità di fruizione i 12 giorni aggiuntivi previsti dalla norma possono essere fruiti **anche consecutivamente** nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Le giornate sono **frazionabili** in ore.

Rimane ferma la possibilità di **cumulare** più permessi in capo allo stesso lavoratore nel caso in cui assista più soggetti disabili.

Adempimenti a carico del datore di lavoro: comunicazione all'INPS delle giornate fruiti attraverso il flusso UniEmens con i codici evento e conguaglio specificati nel paragrafo 8 della circolare 45/2020.

CONGEDI PER I GENITORI LAVORATORI NON DIPENDENTI

L'**art. 23 D.L. n. 18/2020** prevede la possibilità di fruire di un congedo parentale da COVID-19 (coperto da contribuzione figurativa al pari e nei limiti dell'ordinario congedo parentale) in favore:

- dei **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** ex art. 2, co. 26, l. n. 335/1995 (art. 23, co. 3), dovendosi intendere per tali i lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria;
- dei **genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS.**

Ai sensi del presente d.l. devono intendersi "genitori" anche i genitori affidatari (art. 23, co. 7).

Per **i genitori iscritti alla Gestione separata** vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età sia la tutela oltre i massimali. In particolare, il congedo COVID-19 riconosce **ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età**, sempre **per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito**, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Il congedo COVID-19 è dunque più "benevolo" del congedo parentale ordinario (che prevede il riconoscimento di un'indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età).

Analogha tutela è prevista anche per i **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS**, cui viene riconosciuta **un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età** (anche qui con trattamento più generoso rispetto al regime ordinario che prevedeva un'indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età)

La platea dei beneficiari del congedo COVID-19, dunque, è più estesa rispetto al regime ordinario, rivolgendosi anche ai **genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale** e, nello specifico:

- per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
- per le lavoratrici autonome iscritte all'INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
- per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

Quanto alle **modalità di presentazione della domanda** (chiaramente telematiche, sulle quali è in uscita un apposito ulteriore Messaggio INPS):

- **i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno** → normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.
- **i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia e le lavoratrici autonome iscritte all'INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale nonché i lavoratori autonomi iscritti all'INPS** → apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19.

Si conferma che il **periodo di copertura** del congedo è **retroattiva**. Potrà, quindi, riguardare **anche periodi precedenti alla data di presentazione della domanda, purché non antecedenti al 5 marzo 2020**.

Nelle more delle implementazioni procedurali del sito INPS per la presentazione delle domande, **i menzionati lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19**. La domanda, infatti, ancorché presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non superiore a 15 giorni.

Se i suddetti lavoratori stessero beneficiando di **periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo** (data di entrata in vigore del d.l.), **anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi**, tali periodi **non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale**.

Le condizioni di fruizione del congedo COVID-19 (che devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda) sono le seguenti:

- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- non è prevista la sussistenza del requisito rispettivamente di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la **necessità dell'iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l'iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza**

Da qui la conseguenza che **l'eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale COVID-19**, in ragione della sua fruizione nel periodo disciplinato dall'articolo 23, **verrà respinta**.

Venezia 30175
Parco Scientifico e Tecnologico
Via delle Industrie, 19/c
t. +39 041 5389430

Padova 35131
Via N. Tommaseo, 78/A
t. +39 049 8364454

Treviso 31100
Via Manzoni, 15
t. +39 0422 1762034

www.mdavvocati.it